# **Comune di Balerna** Municipio



Via San Gottardo 90 casella postale 6828 Balerna Svizzera www.balerna.ch

2019

# Ordinanza municipale sulla gestione dei posteggi pubblici



# Il Municipio di Balerna, richiamati:

- l'art. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
- l'art. 5 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'art. 83 e seguenti del Regolamento comunale 2010,

con Risoluzione municipale RM no. 1502 del 06.11.2018

#### emana

le seguenti disposizioni concernenti la gestione dei posteggi pubblici.

# Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> Il Municipio di Balerna, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare, di favorire l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile e di ridurre le immissioni foniche e atmosferiche, regola la gestione delle soste nei posteggi a uso pubblico.

# Art. 2 Classificazione dei posteggi

- <sup>1</sup> I posteggi sul territorio comunale sono suddivisi secondo le seguenti quattro categorie:
- posteggi con sosta a pagamento (parchimetri);
- posteggi con sosta gratuita a durata limitata;
- posteggi in zona blu;
- posteggi a uso speciale (disabili, ricarica veicoli elettrici, veicoli condivisi, carico e scarico, veicoli di servizio, scendi e vivi, ecc.).
- <sup>2</sup> La sosta nelle diverse tipologie di posteggio è regolata dalla specifica segnaletica stradale predisposta.
- <sup>3</sup> Al fine di agevolare chi non dispone di un posteggio su suolo privato, ai sensi dell'art. 3 può chiedere un'autorizzazione per la sosta senza limitazione temporale.

# Art. 3 Autorizzazioni

- <sup>1</sup> Può chiedere il rilascio di un'autorizzazione alla sosta senza limitazione temporale, il titolare di autoveicoli regolarmente immatricolati e che risulti legalmente annunciato nel Comune o che eserciti un'attività economica in maniera duratura sul territorio comunale.
- <sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata secondo i seguenti criteri:
- a) domiciliati e residenti, per un massimo di due autoveicoli leggeri per economia domestica;
- b) titolari o dipendenti di un'attività economica;
- d) docenti delle Scuole di Balerna;
- e) altri interessati, quando le particolari circostanze sono tali da giustificare un diritto analogo a quello delle categorie sopraelencate;



<sup>3</sup> Il rilascio dell'autorizzazione per i domiciliati e residenti è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non ha alternative di parcheggio e che la loro realizzazione non può essere ragionevolmente pretesa.

<sup>4</sup> Il rilascio dell'autorizzazione per i titolari o dipendenti di attività economiche è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui esercita un'attività economica non ha alternative di parcheggio e che la loro realizzazione non può essere ragionevolmente pretesa.

Il Municipio si riserva di chiedere la verifica che l'attività o l'azienda non abbia superato il numero massimo di posteggi ammessi ai sensi del Regolamento cantonale della Legge sullo sviluppo territoriale (artt. 51 RLst e ss.).

<sup>5</sup> I visitatori, chi svolge lavori temporanei o chi ne giustifica un bisogno, possono chiedere un'autorizzazione temporanea della durata massima di 15 giorni, rinnovabile su richiesta motivata.

# Art. 4 Numero di autorizzazioni

<sup>1</sup> Il numero complessivo di autorizzazioni rilasciate è limitato alla reale disponibilità di posteggi, tenuto conto di un equo rapporto fra le necessità di cui all'art. 2 e gli utenti che effettuano le soste nei limiti previsti dalla segnaletica.

<sup>2</sup> Il Municipio determina le zone di parcheggio entro le quali ha validità l'autorizzazione fissando il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili.

#### Art. 5 Effetti

<sup>1</sup>L'autorizzazione, limitata alla zona per cui è stata rilasciata, consente al titolare di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazioni di tempo nelle zone blu appositamente demarcate o nei posteggi con sosta gratuita a durata limitata.

<sup>2</sup> In casi particolari l'autorizzazione può essere concessa anche per i posteggi con sosta a pagamento (parchimetri).

<sup>3</sup> L'autorizzazione non dà diritto a riservare un posto, ma solo a usufruire degli stalli momentaneamente liberi.

<sup>4</sup> Il veicolo deve essere munito di targa (vale anche per veicoli con targhe trasferibili) e non è ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.

#### Art. 6 Validità

<sup>1</sup>L'autorizzazione ha validità dal momento del rilascio con scadenza di regola al 31 dicembre dell'anno civile di riferimento.

<sup>2</sup> In casi particolari può essere concessa anche per periodi più brevi.



# Art. 7 Contrassegno

- <sup>1</sup> Per ogni autorizzazione è rilasciato uno specifico contrassegno, che assume validità con il timbro attestante l'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 10.
- <sup>2</sup> Sul contrassegno sono registrati il numero di targa dell'autoveicolo e il periodo di validità.
- <sup>3</sup> Il contrassegno non è trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell'autoveicolo in sosta.
- <sup>4</sup> Nel caso d'introduzione del sistema digitale di autorizzazione alla sosta, esso sostituisce il contrassegno di cui al cpv. 1.

### Art. 8 Procedura di rilascio

- <sup>1</sup>L'autorizzazione è rilasciata o rinnovata dal Municipio, tramite l'Ufficio cassa comunale.
- <sup>2</sup> La richiesta deve essere inoltrata, tramite un apposito modulo, corredata dai seguenti documenti:
- a) fotocopia della licenza di circolazione dell'autoveicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
- b) eventuale estratto dal Registro di commercio;
- c) prova dell'assenza di alternative di parcheggio ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 e 4 rilasciata dall'amministrazione dello stabile o dichiarazione di non poter disporre di un posteggio su suolo privato;
- d) su richiesta, eventuale prova che non è stato superato il numero massimo di posteggi ammessi ai sensi del Regolamento cantonale della Legge sullo sviluppo territoriale.
- <sup>3</sup> Nei casi di cui all'art. 3 cpv. 2 let. e) e cpv. 5, la domanda dovrà inoltre essere motivata.
- <sup>4</sup> Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.
- <sup>5</sup> La richiesta di autorizzazione può essere presentata da parte del titolare al più presto 30 giorni prima della sua scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione nel caso di rinnovo.
- <sup>6</sup> Restano esclusi il rinnovo automatico, nonché il diritto ad ottenere il rinnovo.
- <sup>7</sup>Qualora il numero complessivo di richieste superi le disponibilità di posteggio della zona, sarà assegnato per richiedente un numero limitato di autorizzazioni in base alle disponibilità.
- <sup>8</sup> Nel caso d'introduzione del sistema digitale di autorizzazione alla sosta, la richiesta è inoltrata e validata tramite l'apposito applicativo, dopo la verifica da parte dell'Ufficio cassa dei presupposti ai sensi dell'Art. 3.

### Art. 9 Revoca

- <sup>1</sup> L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.
- <sup>2</sup> Essa può essere revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni non veritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui è sottoposta.
- <sup>3</sup> La revoca per motivi d'interesse pubblico per un periodo superiore a 1 mese dà diritto alla restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.



## Art. 10 Tasse autorizzazioni

- <sup>1</sup>Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono stabilite come segue: Autorizzazioni di lunga durata:
- Fr. 30.-- mensili per domiciliati e residenti;
- Fr. 40.-- per attività economiche e per tutte le altre autorizzazioni; Autorizzazioni temporanee:
- Fr. 10.-- al giorno
- <sup>2</sup> La tassa è riscossa anticipatamente per l'intero periodo di validità.
- <sup>3</sup> Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha il diritto di richiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati; le frazioni non sono rimborsate. In tal caso l'autorizzazione non più utilizzata è da ritornare all'Ufficio cassa comunale.
- <sup>4</sup> Il Municipio può concedere una riduzione nella misura del 50% della tassa mensile nei seguenti casi:
- ai portatori di handicap e a persone con comprovate difficoltà motorie;
- alle persone con attività dipendente (art. 3 cpv. 2 lett. b e d) che possono comprovare di avere un grado di occupazione parziale (fino al 50%);
- a chi richiede il rilascio di un'autorizzazione di lunga durata limitatamente a un solo giorno fisso alla settimana.
- <sup>5</sup> Il Municipio può rilasciare eccezionalmente autorizzazioni gratuite in caso di svolgimento di attività di pubblica utilità.

# Art. 11 Tasse posteggi con sosta a pagamento

- <sup>1</sup> La tassa dei posteggi con sosta a pagamento (parchimetri) è dovuta da lunedì a sabato, dalle 7.00 alle 19.00 ed è stabilita in:
- 15 min.
- Fr. -.20
- 30 min.
- Fr. -.50
- 60 min.
- Fr. 1.--
- Ogni frazione successiva, secondo le tariffe di cui sopra.
- <sup>2</sup> Nei parcheggi con possibilità di sosta a pagamento prolungato, il Municipio può esentare dal pagamento la prima ora di sosta.
- <sup>3</sup> Al fine di assicurare una corretta rotazione nell'utilizzo dei diversi posteggi a pagamento, tenuto conto delle peculiarità delle zone in cui si trovano stabilisce per ogni parcheggio la durata massima delle soste.

# Art. 12 Facilitazioni per veicoli efficienti leggeri

- <sup>1</sup> Al fine di favorire l'utilizzo di veicoli leggeri particolarmente efficienti dal punto di vista energetico e con basse emissioni nell'ambiente, il Municipio prevede delle facilitazioni di posteggio. La definizione di veicolo leggero efficiente è periodicamente aggiornata in funzione dell'evoluzione dello stato della tecnica.
- <sup>2</sup> Le facilitazioni sono date per i veicoli leggeri di categoria di efficienza energetica A (etichetta energia dei veicoli) secondo la lista apposita stilata dall'Ufficio federale dell'energia.
- <sup>3</sup> La richiesta di facilitazioni deve essere fatta all'Ufficio cassa che rilascerà gratuitamente un apposito contrassegno di validità annuale (anno civile) da applicare in



maniera visibile dietro il parabrezza. La richiesta deve essere accompagnata da una copia della Licenza di circolazione e dell'etichetta energia del veicolo.

<sup>4</sup>Le facilitazioni prevedono:

- la prima ora gratuita nei posteggi con sosta a pagamento (parchimetri);
- un'ora supplementare nei posteggi con sosta gratuita a durata limitata e nei posteggi in zona blu; l'esposizione del disco orario rimane obbligatoria;
- la riduzione del 50% della tassa mensile per le autorizzazioni di lunga durata.

#### Art. 13 Rimedi di diritto

<sup>1</sup> Contro le decisioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

#### Art. 14 Sanzioni

<sup>1</sup> Le infrazioni alla segnaletica esposta nei parcheggi pubblici sono sanzionate dagli Organi di polizia a norma della Legge federale sulla circolazione stradale.

<sup>2</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite del Municipio con:

- a) la multa fino a un importo massimo di Fr. 10'000,--;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

<sup>3</sup> Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

# Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti della Legge organica comunale, e annulla e sostituisce l'Ordinanza sulle agevolazioni di parcheggio nelle zone blu del 23 novembre 2011 e l'Ordinanza sulle facilitazioni di posteggio per veicoli efficienti leggeri del 7 novembre 2017.



# Pubblicazione

Ordinanza adottata con Risoluzione municipale no. 1501 del 06.11.2018 Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 08.11.2018 ai sensi dell'art. 192 della Legge organica comunale e dell'art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.